

Verbale n. 2

Seduta del 22 giugno 2010

Il giorno 22 giugno 2010 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 18113 del 17 giugno 2010.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto
LOMBARDI Marco	Presidente	PDL - Popolo della Libertà	5 presente
FILIPPI Fabio	Vicepresidente	PDL - Popolo della Libertà	1 assente
VECCHI Luciano	Vicepresidente	Partito Democratico	4 presente
BARBATI Liana	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	4 assente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	PDL - Popolo della Libertà	3 assente
BONACCINI Stefano	Componente	Partito Democratico	2 assente
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.It	2 presente
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	2 presente
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	4 presente
MEO Gabriella	Componente	Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi	2 assente
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	4 presente
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	2 presente
MONTANI Daniela	Componente	Partito Democratico	2 presente
MORICONI Rita	Componente	Partito Democratico	2 presente
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2 presente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1 presente
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	4 presente
POLLASTRI Andrea	Componente	PDL - Popolo della Libertà	2 presente
SCONCIAFORNI Roberto	Componente	Federazione della Sinistra	2 assente

Il consigliere Maurizio CEVENINI sostituisce il consigliere Bonaccini e il consigliere Gian Guido NALDI sostituisce la consigliera Meo.

E' presente il consigliere Giovanni FAVIA (Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it).

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Melloni e Falanga (Agenzia regionale di Protezione civile), Ferrari (Serv. Informazione A.L.).

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Laura Sanvitale

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la seduta e sottolinea preliminarmente la necessità di fissarla in data odierna, per rispettare l'iter procedurale nella disamina dei progetti di legge relativi alla finanziaria regionale e all'assestamento del bilancio di previsione 2010, con la nomina del relatore e l'indizione dell'udienza conoscitiva per la consultazione della società regionale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto.

- Approvazione del verbale n. 1 del 2010

La Commissione all'unanimità dei presenti approva il verbale n. 1 del 2010 relativo alla seduta del 15 giugno 2010.

- - - - -

C01 - Parere ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell' Agenzia regionale di Protezione civile) sullo schema di deliberazione della Giunta regionale: Adozione del rendiconto generale dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2009

MELLONI illustra il provvedimento relativo al 2009, terzo anno di operatività dell'Agenzia. Riferisce che le entrate di competenza, risultanti dal rendiconto generale dell'Agenzia regionale di protezione civile, ammontano complessivamente a Euro 5.218.885,98, mentre le spese di competenza risultano Euro 11.414.652,16. Specifica che sul totale delle spese impegnate la somma pari a Euro 4.196.741,10 è stata effettivamente pagata, mentre quella pari ad Euro 7.217.911,06 è rimasta da pagare.

Chiarisce altresì che l'Agenzia di protezione civile è un programmatore di spesa, per cui, ad esempio, una volta adottato il programma per il finanziamento delle strutture dei comuni, l'inserimento della voce di spesa effettivamente pagata avviene al momento della richiesta di liquidazione; prima di tale data si ha soltanto l'indicazione di una voce di spesa impegnata. Di qui lo scarto fra somme impegnate e somme effettivamente pagate.

Il risultato passivo complessivo della competenza dell'esercizio 2009 è pari ad Euro 6.195.766,18.

Per quanto concerne la situazione di cassa, se alla data del 31 dicembre del 2008 si registrava un avanzo pari ad Euro 11.178.941,72 alla data del 31 dicembre del 2009 la somma è pari a Euro 15.602.213,63. Relativamente all'attività dell'Agenzia nel suo complesso, rammenta che l'anno 2009 è stato contraddistinto dall'emergenza Abruzzo conseguente al disastroso sisma del 6 aprile, per cui accanto all'attività ordinaria si è inserita un'attività straordinaria di considerevole entità.

Chiarisce che l'attività ordinaria ha compreso gli interventi dettati dal terremoto del 23 dicembre del 2008 che ha interessato le province di Piacenza, Reggio e in parte Modena, oltre che le problematiche connesse agli eventi meteorologici dell'aprile 2009 che hanno colpito le zone di Piacenza, Parma e la costa e del dicembre 2009 che hanno investito tutta la regione.

L'attività ordinaria è stata quella dell'antincendio boschivo e della prevenzione del rischio idrogeologico. In relazione a quest'ultima, segnala che sono state attivate le squadre di prevenzione impegnate sul territorio e la sala operativa dell'Agenzia.

L'attività straordinaria connessa all'emergenza Abruzzo ha avuto inizio il 6 aprile e si è conclusa con la fine di ottobre 2009; essa ha impegnato la struttura dell'Agenzia sia in Abruzzo che in sede, in maniera quasi completa e ha comportato un impegno di circa 3 mila volontari del sistema regionale, oltre che di circa 400 colleghi di comuni, province e comunità montane che hanno contribuito, direttamente in Abruzzo e indirettamente in sede, a sostenere le azioni svolte dalla regione Emilia Romagna. La colonna mobile della Regione Emilia-Romagna ha assicurato, per tutta la durata dell'emergenza, la gestione completa dell'area di accoglienza del comune di Villa S. Angelo e il coordinamento generale del campo di Piazza d'Armi nel comune dell'Aquila, in aderenza alla decisione del Presidente in rapporto con il Direttore del Dipartimento di Protezione civile. Tale attività ha comportato, nella prima fase aprile-maggio, un'intensificazione dell'azione di acquisizione di beni e servizi, finalizzati a supportare le operazioni di emergenza. All'aumento si spesa si è fatto fronte con una variazione di bilancio in sede di assestamento, che ha comportato l'assegnazione di un ulteriore contributo a favore dell'Agenzia trasferito poi ai piani operativi annuali, strumenti attuativi delle convenzioni con il volontariato.

Rammenta altresì che la legge finanziaria regionale del 2009 ha stanziato un fondo di 1 milione di euro per la ricostruzione in Abruzzo, in particolare per la predisposizione della nuova centrale 118 regionale, resa inutilizzabile dal terremoto, e per la costituzione di un ambulatorio polivalente nel comune di Villa S. Angelo, a servizio anche della popolazione del comune di S. Eusanio Forconese, terzo comune in cui ha operato la struttura dell'Agenzia regionale attraverso l'allestimento e la gestione della cucina e della mensa nella relativa area di accoglienza. Sottolinea che la legge finanziaria regionale ha altresì autorizzato l'Agenzia all'apertura di un conto corrente in cui far confluire versamenti sia dagli enti locali regionali sia in parte da privati. Segnala l'importante contributo di un'azienda bolognese, sia diretto che attraverso le maestranze, che consentirà di realizzare direttamente il poliambulatorio a Villa S. Angelo, aumentando lo stanziamento economico complessivo previsto inizialmente.

Relativamente all'attività ordinaria dell'Agenzia, segnala il consolidamento dei presidi di Protezione civile nel territorio dell'Emilia Romagna (centri operativi comunali, misti) e la predisposizione di attività comprese nel piano regionale di previsione. Segnala che sono stati programmati per il sistema di protezione civile la somma di Euro 1.221.000 per il volontariato, la somma di Euro 784.000 destinata ai corpi statali per il contributo alle operazioni di antincendio boschivo (Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato) e la somma di Euro 3.759.000 spettante agli enti locali per la realizzazione dei centri e dei presidi.

Precisa infine che è stata autorizzata la spesa di Euro 2.872.000 per interventi di emergenza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1 del 2005, di cui sono stati impegnati Euro 2.099.000.

Il consigliere **FAVIA** chiede se le cifre destinate alla prevenzione pari ad Euro 3.759.000 sono di appannaggio dei comuni e se sono state previsti investimenti regionali nel campo della prevenzione.

MELLONI precisa che la parola prevenzione può contenere diversi aspetti. In base alle linee del piano regionale di protezione e prevenzione, rientrano nell'accezione di prevenzione non soltanto la rete dei presidi, ma anche il potenziamento delle strutture di intervento, con una conseguente prevenzione del danno maggiore. Sottolinea che i piani provinciali e comunali, via via che si perfezionano, garantiscono una maggiore capacità nell'individuazione dei rischi e pertanto una più incisiva risposta sul territorio. Il potenziamento delle capacità operative del volontariato costituisce un elemento fondamentale per la riduzione del danno.

Per la rete di avvistamento, in materia di attività antincendio, segnala quale soggetto principale il volontariato e sottolinea che tale azione costituisce una vera e propria opera di prevenzione, tanto che in Emilia Romagna si registra il più basso numero di incendi rispetto alla media nazionale. Tale fattore produce come conseguenza la capacità di distinguere gli incendi dolosi da quelli colposi, oltre che l'individuazione tempestiva dei focolai di incendio.

Aggiunge pertanto che la parola prevenzione si declina in molte voci: il sistema è costituito da 70 persone inserite nell'organico dell'Agenzia regionale, dalle protezioni civili di 9 province e di 341 comuni, dai Vigili del fuoco, dal Corpo forestale, da 1.600 volontari.

La consigliera **NOE'** rammenta che l'anno 2009 è stato caratterizzato da un'attività importante della regione Emilia Romagna, a seguito del terremoto in Abruzzo. Sottolinea che ci fu l'intesa di impegnare tutte le risorse stanziare, oltre che risorse ulteriori rispetto a quanto effettivamente doveva essere restituito alla regione dal Governo.

Chiede delucidazioni in merito al rientro delle somme impegnate per attività esplicate a nome e per conto del Governo, come la predisposizione della nuova centrale 118 regionale e la costituzione di un ambulatorio polivalente nel comune di Villa S. Angelo.

Pone altresì il quesito circa l'esistenza o meno della competenza della Protezione civile in materia di unguati.

Chiede infine se sia stata svolta una verifica sull'utilità ed efficienza dei centri operativi comunali.

MELLONI sottolinea preliminarmente come non sia mai stato compreso nei costi il numero di persone impegnate in Abruzzo, l'impegno ordinario di personale di comuni e province. In risposta al primo quesito, sottolinea che a fronte di una valutazione di un onere di circa Euro 3.200.000, dedotta una parte come contributo di solidarietà, la regione ha avuto dal provvedimento di ristorno adottato dal Governo, pari ad Euro 25 milioni, la somma di Euro 2.560.000, la più elevata, insieme ad altre due regioni, corrispondente alle attese preventivate dall'Agenzia, dedotto il contributo di solidarietà.

In relazione al secondo quesito, osserva che si tratta di un problema che non è mai stato posto. Conformemente al disposto della legge n. 1 del 2005, l'intervento della Protezione civile sarebbe giustificato solo ove vi fosse un reale pericolo per le popolazioni o per le infrastrutture delicate. Diversamente vi sarebbe carenza di competenza in materia.

Per quanto riguarda i centri operativi comunali, chiarisce che essi costituiscono punti di riferimento per il coordinamento delle attività nel comune quando vi sia un'emergenza locale o un'emergenza a più vasto raggio che si riverberi su una realtà locale. Sottolinea la mancanza di una valutazione complessiva circa l'efficienza di tutti i centri operativi comunali. La verifica ha riguardato alcuni centri operativi con l'esercitazione per fronteggiare il rischio idraulico, in concomitanza della visita della delegazione dello Sri Lanka affidata dal Dipartimento di protezione civile; in tal caso si è constatata una capacità di intervento efficiente ed adeguata. Aggiunge che sono in atto verifiche alle strutture destinatarie di contributi, ma, relativamente ai centri operativi comunali, chiarisce che il contributo è costituito prevalentemente dalla disponibilità di attrezzature minime.

Il presidente **LOMBARDI** invita quindi la Commissione a procedere alla votazione.

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, M5S, SEL-V, UDC), 7 astenuti (PDL), nessun contrario.

Esce la consigliera Noé.

- - - -

- 119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del 14 06 10)
- 120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)

Il presidente **LOMBARDI** rammenta il calendario dei lavori (nella prossima seduta del 29 giugno 2010, ore 15 vi sarà l'illustrazione della vicepresidente della Giunta e assessore al bilancio su entrambi i provvedimenti legislativi) e gli adempimenti procedurali previsti.

La Commissione, su proposta del consigliere Monari, concorda di nominare relatore, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 dello Statuto, il consigliere Luciano VECCHI.

La Commissione concorda altresì di indire l'udienza conoscitiva per la consultazione della società regionale il giorno lunedì 5 luglio 2010 alle ore 10,30.

Entra il consigliere Manfredini.

- Informazione del Presidente della I Commissione sulle procedure della sessione comunitaria

Il presidente **LOMBARDI** ricorda che nell'ambito delle competenze della I^a Commissione rientra la partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, che la regione ha disciplinato la materia con l'articolo 12 dello Statuto, l'articolo 38 del Regolamento interno e la legge regionale n. 16 del 2008 e che lo scorso anno si è svolta la prima sessione comunitaria.

Precisa che la sessione comunitaria rappresenta un importante momento di riflessione su ciò che la regione ha fatto – c.d. fase discendente, illustrata nell'ambito della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario – e su ciò che la regione farà – c.d. fase ascendente, in relazione alle future iniziative e atti, nelle materie di competenza regionale che la Commissione europea preannuncia nel proprio programma legislativo annuale. Per un quadro più esaustivo circa le finalità, le procedure e le funzioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, fa riferimento alla propria nota distribuita ai consiglieri in corso di seduta (*v. allegato*).

Sottolinea come, per il passaggio dall'VIII alla IX legislatura, non sia stato possibile rispettare i tempi ordinari previsti dalla legge regionale 16.

Auspica un avvio della sessione comunitaria prima della pausa estiva e dichiara che un'attenzione maggiore al livello europeo da parte delle regioni e del Governo, nell'ambito delle rispettive legislazioni, scongiurerebbe altresì molte difficoltà nell'applicazione della normativa dell'Unione. Segnala a titolo esemplificativo come il tema del rinnovo delle concessioni demaniali derivi indirettamente dall'applicazione della direttiva servizi (c.d. Bolkestein), che imponeva precisi obblighi, circa la liberalizzazione della concorrenza.

Il consigliere **VECCHI** rileva l'utilità di un approfondimento sia dello stato di avanzamento del programma legislativo della Commissione europea, sia del calendario dei lavori del Parlamento nazionale per il recepimento nel diritto interno delle norme dell'Unione.

La seduta termina alle ore 15,15.

Verbale approvato nella seduta del 13 luglio 2010.

*La Segretaria
Claudia Cattoli*

*Il Presidente
Marco Lombardi*

Nota del Presidente Lombardi
La sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa

Finalità e procedura

Seduta del 22 Giugno 2010

PREMESSA

Due importanti eventi europei hanno preceduto l'avvio della IX legislatura regionale: le elezioni del Parlamento europeo svoltesi nel 2009, con il successivo rinnovo della Commissione europea per il periodo 2010 – 2014, e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona avvenuta il 1° dicembre 2009.

Il **Trattato di Lisbona** ha aperto nuovi spazi al ruolo delle Regioni, in particolare delle Regioni a potere legislativo, nel processo di integrazione europea.

Il principio di sussidiarietà, insieme ad una più chiara ripartizione delle competenze tra il livello europeo e quello statale, il rafforzamento del ruolo parlamentare a tutti i livelli - Parlamento europeo, Parlamenti Nazionali, compreso il livello delle Assemblee legislative regionali, *vd. controllo della Sussidiarietà - la coesione territoriale* enunciata tra gli obiettivi dell'Unione, contribuiscono ad avvicinare l'Unione europea ai cittadini i quali, nel quadro del rafforzamento della democrazia rappresentativa e partecipativa che consegue al Trattato di Lisbona, acquisiscono anche nuovi strumenti ad essi direttamente indirizzati (tra questi, il nuovo *diritto di iniziativa dei cittadini europei*, di cui la nostra Assemblea si è occupata direttamente all'inizio del 2010, rispondendo alla consultazione della Commissione europea con un'apposita Risoluzione).

Con l'entrata in vigore del nuovo Trattato e con le competenze legislative assegnate alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001, la partecipazione al processo di integrazione europea rappresenta sempre di più una vera e propria "occasione" per i territori, che possono concorrere alla formazione delle politiche europee e, fin dall'inizio, alla creazione di quelle stesse norme che poi dovranno attuare o recepire con atti legislativi o amministrativi regionali.

La **Costituzione italiana** infatti, nel 2001, non ha soltanto ampliato la potestà legislativa regionale, ma ha anche stabilito che le Regioni e le Province autonome prendono parte sia alla formazione – *fase ascendente* - che all'attuazione – *fase discendente* - degli atti e delle norme dell'Unione europea che riguardano le materie di loro competenza.

Lo **Statuto regionale** dell'Emilia – Romagna, nel 2005, ha poi dato seguito alla riforma costituzionale su questi aspetti (articolo 12), tra l'altro assegnando un importante ruolo all'Assemblea legislativa. Allo Statuto hanno fatto seguito il nuovo regolamento interno dell'Assemblea (articolo 38) e la legge regionale n. 16 del 2008 che, in attuazione all'articolo 12 dello Statuto, detta le norme di procedura regionali per la partecipazione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, individua gli strumenti a disposizione della Giunta e dell'Assemblea nell'esercizio delle rispettive funzioni, regola i rapporti tra i due organi in particolare dal punto di vista dello scambio delle informazioni, individua strumenti particolarmente innovativi tra i quali la procedura applicabile per il controllo della sussidiarietà.

PERCHÉ PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL PROCESSO DECISIONALE EUROPEO

Partecipare fin dall'inizio al processo decisionale dell'Unione europea, dalla presentazione della proposta legislativa alla sua adozione finale, invece che intervenire solo successivamente, quando a quegli stessi obblighi si deve dare attuazione, significa partecipare in modo efficiente e responsabile al processo di integrazione.

Ciò consente di **rappresentare e far valer le esigenze di uno specifico territorio, dei cittadini, delle imprese, prima** che gli obblighi derivanti dalle norme prendano forma e, anzi, **contribuendo alla loro formazione**, incidendo sulla posizione che il governo italiano assumerà, nei negoziati a livello europeo, su quegli atti e quelle proposte legislative che sono di interesse per la Regione, perché, ad esempio, ci si aspetta che possano avere incidenza sulle politiche, sulle leggi, sull'attività dell'amministrazione.

L'importanza di utilizzare gli strumenti e le sedi messe a disposizione dal Trattato, dalla Costituzione e, nel quadro di questi, dallo Statuto e dalla legge regionale, risulta evidente se si considerano quanti e quali sono i **settori di competenza** dell'Unione europea, in particolare i settori di competenza concorrente (art. 4 del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE): *mercato interno, politica sociale, coesione economica sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica*, oltre a quelli in cui l'Unione svolge azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati (art. 6 TFUE): *tutela e miglioramento della salute umana, industria, turismo, cultura, istruzione, formazione professionale gioventù e sport, protezione civile, cooperazione amministrativa*.

Va poi ricordato come il Trattato di Lisbona, coinvolga esplicitamente nel processo decisionale anche i **Parlamenti regionali con poteri legislativi**. Essi possono essere consultati all'occorrenza dai rispettivi Parlamenti nazionali, per il **controllo del rispetto della sussidiarietà** nelle proposte legislative dell'Unione. Questo controllo, che riguarda la necessità e la proporzionalità dell'intervento legislativo proposto a livello europeo, si pone all'inizio del processo decisionale. Si tratta di un compito assegnato specificatamente ai Parlamenti che precede, e perciò si aggiunge, all'esame di merito delle stesse proposte legislative.

Con riferimento all'esame di merito, le Assemblee legislative regionali, come le Giunte regionali, sulla base della legge italiana, possono prendere in esame sia le proposte legislative che gli atti dell'Unione europea, inviando **osservazioni** al Governo al fine di concorrere alla formazione della posizione italiana (art. 5, legge 11/2005).

LA SESSIONE COMUNITARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

La sessione comunitaria costituisce l'occasione e la sede in cui, ogni anno, l'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna avvia una riflessione generale sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di propria competenza, e alla loro attuazione, nell'anno di riferimento.

La I Commissione ha il ruolo di Commissione referente e le altre Commissioni assembleari sono coinvolte in sede consultiva sulla base delle materie di rispettiva competenza.

La sessione comunitaria è stata introdotta nel 2008 dalla legge regionale n. 16 (articolo 5) e la procedura applicabile si trova all'articolo 38 del regolamento interno.

Essa prevede **l'esame del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea** – al fine di individuare le iniziative legislative e non legislative di interesse per la Regione Emilia – Romagna, che l'Unione europea prevede di presentare nell'anno di riferimento - e **della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario**, predisposta dagli uffici della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 8, della legge 11/2005 per dar conto degli adempimenti effettuati o da effettuare in attuazione degli obblighi derivanti dall'Unione europea (ad. esempio, il recepimento delle direttive o l'esecuzione di regolamenti o di sentenze della Corte di Giustizia).

Un apposito **atto di indirizzo alla Giunta**, riferito sia alla fase ascendente (formazione degli atti UE) che alla fase discendente (attuazione degli atti UE), può essere approvato dall'Assemblea in esito alla sessione comunitaria.

In applicazione della legge regionale 16 del 2008, la prima sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa si è svolta nel mese di luglio 2009 e si è conclusa con la Risoluzione n. 4630/1.

a) Il Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea

Ogni anno, solitamente in autunno, la Commissione europea presenta alle altre Istituzioni e agli organi consultivi dell'Ue il proprio *Programma legislativo e di lavoro* riferito all'anno successivo. Le Istituzioni destinatarie del programma legislativo sono il Consiglio Ue e il Parlamento europeo, a cui si aggiungono i due organi consultivi, Comitato delle Regioni e Comitato economico e sociale. Istituzioni e organi consultivi dell'Unione si esprimono sul programma con apposita Risoluzione o Parere.

Anche le Camere del Parlamento italiano prendono in esame il Programma della Commissione europea, adottando una risoluzione finale.

L'Emilia – Romagna, prendendo a modello il Parlamento italiano, ha introdotto per prima tra le Regioni italiane, nella propria legge di procedura, **l'esame del Programma legislativo della Commissione europea**. Questo esame rappresenta il momento di avvio della partecipazione regionale alla fase ascendente. Si tratta infatti di **un momento preliminare e preparatorio rispetto all'esame successivo dei singoli atti europei**, preannunciati dal Programma stesso.

Ciò ha reso opportuno, fin dalla prima sessione comunitaria, nel 2009, che le due Camere del Parlamento italiano, ed anche il Parlamento europeo, fossero informati dell'esito della sessione comunitaria. Ai rispettivi Presidenti è stata inviata, per opportuna conoscenza, la Risoluzione finale approvata dalla nostra Assemblea legislativa.

Infatti, oltre a formulare gli opportuni **indirizzi alla Giunta**, la sessione comunitaria costituisce anche l'occasione per creare e poi mantenere, nella successiva attività di fase ascendente, in via di prassi, il **collegamento con il livello parlamentare, sia nazionale che europeo**, che risulta tanto importante alla luce del ruolo assegnato dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti, compresi i parlamenti regionali. In attesa, tra l'altro, che il Parlamento italiano attivi il coinvolgimento delle Assemblee regionali nel controllo della sussidiarietà introdotto dal Trattato di Lisbona.

b) La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario

La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è trasmessa ogni anno, dal Servizio Affari Legislativi della Giunta regionale, alla Conferenza delle Regioni, per la successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 11/2005.

In esito ad una verifica costante che viene eseguita presso la Giunta, **la relazione ricostruisce, per singoli settori, lo stato di conformità dell'ordinamento regionale** all'ordinamento comunitario in relazione agli atti normativi e di indirizzo adottati dall'Unione europea.

Gli interventi **per migliorare lo stato di conformità** dell'ordinamento regionale, in adempimento agli obblighi europei, possono essere oggetto della legge comunitaria regionale.

Essa è definita infatti dalla legge regionale 16 del 2008 come quella "legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità ... e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria".

Anche in relazione alla cd. fase discendente, dunque, la legge regionale 16/2008 assegna un compito importante all'Assemblea legislativa.

Fin dalla sessione comunitaria essa può esprimere gli **indirizzi alla Giunta** perché la Regione intervenga in adempimento degli obblighi europei con la **legge comunitaria regionale (in particolare, si ricorda il recepimento delle direttive UE** che riguardano materie di competenza legislativa regionale). Successivamente, l'Assemblea è interessata alla fase discendente con il procedimento legislativo per l'approvazione del progetto di legge comunitaria regionale, la cui predisposizione spetta alla Giunta.

Si ricorda che nelle materie di propria competenza legislativa, a norma dell'articolo 8 della legge 11/2005, "Lo Stato, le Regioni e le Province autonome ... danno tempestiva attuazione alle direttive...".

Il **recepimento delle direttive da parte della Regione** vale a **scegliere le forme e i mezzi più idonei**, in rapporto all'ordinamento regionale e alle specifiche esigenze del territorio, **per il raggiungimento del risultato** che si prefigge ciascuna direttiva.

Infine, va aggiunto che, se e fino al momento in cui la Regione non recepisce le direttive con proprie norme, interviene il **potere sostitutivo statale preventivo e cedevole**, applicandosi, per quelle stesse direttive, la normativa statale di recepimento, pur trattandosi di materie di competenza legislativa regionale.